

**SENTENZE DELLA  
CORTE COSTITUZIONALE**

## **SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

REDATTORE: Cesare Belmonte

### **1. PREMESSA.**

Numerose sono le volte che in questo scorcio di legislatura la Corte costituzionale si è pronunciata su questioni oggetto di contenzioso fra lo Stato e la Regione Toscana. Le sentenze emesse in questo periodo ammontano a venticinque, di cui dieci per l'anno 2005 e quindici per l'anno 2006. Sedici sentenze sono state emesse su ricorso regionale; otto su ricorso governativo e in un caso dietro riunione dei ricorsi statale e regionale per ragioni di connessione oggettiva. Come elemento di raffronto, si segnala che nell'anno 2004 sono state licenziate un totale di ventinove sentenze. A fini di completezza statistica, nelle annesse tabelle riassuntive del contenzioso sono citate altre tre sentenze, emesse prima dell'avvio della legislatura. Gli argomenti affrontati dalla Corte sono stati molteplici, e tali da abbracciare la maggioranza o comunque buona fetta delle materie rimesse alla competenza legislativa concorrente o residuale della Regione, anche se questo elemento si affianca all'altro, di pari rilievo, rappresentato dall'ampia casistica di situazioni segnate dall'intreccio di prerogative statali e regionali. Questa osservazione spiega l'approccio seguito nella sintetica illustrazione dei contenuti del contenzioso, nel senso che non si è proceduto ad una sistemazione per materie quanto piuttosto a descrivere, con l'occasione, taluni degli orientamenti che la giurisprudenza costituzionale è andata via via assumendo in sede di concreta attuazione del titolo V, parte II, della Costituzione con riferimento a tutta una serie di problematiche che sono attualmente al centro del dibattito: i criteri di individuazione della competenze statali e regionali nelle zone di confine, laddove è più evidente l'insistenza di una pluralità di interessi in ordine ad un medesimo oggetto; il discrimine fra i principi fondamentali e la normativa di dettaglio; la questione delle cosiddette materie trasversali; le condizioni in presenza delle quali si legittima, in forza del principio di sussidiarietà, l'avocazione al livello statale di funzioni legislative e amministrative ordinariamente riferibili a materie di competenza regionale; ed altro ancora. Ciò posto, il metodo è quello di una distinzione delle sentenze per annualità; l'avvertenza è quella di una consultazione delle allegate tabelle per l'analitica specificazione delle norme impugnate, dei limiti asseritamente violati e degli esiti dei singoli ricorsi.

## **2. CONTENZIOSO FRA LO STATO E LA REGIONE TOSCANA: SENTENZE DELL'ANNO 2005**

Con la sentenza n. 205 la Corte si pronuncia sull'impugnativa della Regione nei confronti dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettere *d)*, *e)*, *f)* della legge 6 luglio 2002, n. 138 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici). Le norme impugnate delegavano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di *beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e d'autore*, dettando altresì i principi e criteri direttivi cui attenersi nell'emanazione dei predetti decreti. La Regione lamentava la violazione della propria potestà concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, ordinamento sportivo, sull'assunto che la legge fissasse principi e criteri direttivi così specifici e dettagliati da rendere giuridicamente impossibile la successiva emanazione di una disciplina limitata solo alla predeterminazione dei principi fondamentali; denunciando inoltre la lesione della competenza residuale che la stessa avrebbe in materia di spettacolo. Tutte le questioni sollevate sono dichiarate inammissibili per la genericità delle argomentazioni addotte, eccetto quelle riguardanti i beni e le attività culturali, per la Regione superate dalla sopravvenuta approvazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e pertanto oggetto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La Corte esprime inoltre il principio che la lesione delle competenze legislative regionali non deriva mai dall'uso dello strumento della delega in quanto tale, ma può conseguire sia dall'eventuale formulazione di principi e criteri direttivi che si risolvono invece in norme di dettaglio, sia dalla circostanza che il legislatore delegato abbia esorbitato dall'oggetto della delega, non limitandosi a determinare principi fondamentali.

Con la sentenza n. 285 la Corte si pronuncia sul ricorso della Regione nei confronti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di *attività cinematografiche*, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Le attività di sostegno degli spettacoli cinematografici sono ricondotte dal giudice costituzionale alla legislazione ripartita in materia di promozione e organizzazione di attività culturali, non essendo condivisa la tesi che la disciplina dettata dal d.lgs. 28/2004 investa ambiti rientranti nella competenza residuale

regionale in quanto definibili di volta in volta come cinematografia, spettacolo, industria, commercio.

Nel merito, la Corte ritiene indispensabile riportare ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza Stato-Regioni tutti quei numerosi poteri di tipo regolamentare o programmatico che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche, e che nel decreto legislativo sono riservati solo ad organi statali in ragione di una chiamata in sussidiarietà di siffatti poteri. Viene pertanto dichiarata l'illegittimità di una serie di norme avocanti determinati atti alla competenza statale, nelle parti in cui non prevedevano che questi atti fossero adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni: si pensi al decreto ministeriale di individuazione degli indicatori per determinare il punteggio da attribuire alle imprese cinematografiche di produzione al fine della individuazione della categoria di appartenenza; o all'approvazione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali del programma triennale degli interventi predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche.

In altri casi, caratterizzati dalla natura tecnica del potere previsto o dall'esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio. Su questo assunto, le norme che rimettono a decisioni ministeriali la scelta dei componenti le sottocommissioni per la cinematografia nonché la determinazione delle modalità tecniche per la cosiddetta pubblicità indiretta all'interno dei film sono state giudicate illegittime nelle parti in cui non prevedevano fosse sentita la Conferenza.

E' invece contestata in radice dalla Corte l'attrazione nell'orbita statale dell'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento, sia per la riconducibilità della fattispecie alla materia del governo del territorio, sia per la mancanza di esigenze unitarie tali da far ritenere inadeguato il livello regionale di governo allo svolgimento di questa funzione amministrativa.

Il conflitto di attribuzione con lo Stato vertente sulla nomina del Commissario straordinario per l'autorità portuale di Livorno è risolto dalla sentenza n. 339 nel senso che non spettava allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la nomina del Commissario senza che fossero state avviate e proseguite effettive trattative con la Regione per il raggiungimento dell'intesa prevista dall'articolo 8 della

legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) per la *nomina del Presidente dell'autorità portuale*.

La questione delle procedure di nomina dell'autorità portuale riemerge nella sentenza n. 378, che si risolve con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere solo perché la norma censurata (articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che in caso di mancata intesa Stato-Regione per la nomina del Presidente dell'autorità portuale rimetteva la scelta al Consiglio dei ministri) era stata modificata in sede di conversione nel senso di un ripristino della procedura di codeterminazione.

Nel corso dell'anno la Consulta ha modo di pronunciarsi, con la sentenza n. 336, sulle questioni sollevate dalla Regione, in relazione agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nei confronti di svariate norme del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con cui è stato adottato il *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

I profili di illegittimità dedotti, tutti vertenti sulla prevalenza degli aspetti riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale a fronte del carattere dettagliato e autoapplicativo delle disposizioni censurate, nonché sull'assenza di esigenze unitarie giustificanti l'attrazione di funzioni amministrative al livello statale, non sono ritenuti affatto fondati. Il Codice, premette il giudice costituzionale, si muove in un contesto nel quale coesistono una pluralità di materie, vuoi di pertinenza statale, vuoi di pertinenza regionale: tra i titoli di competenza esclusiva statale ricorrono l'ordinamento civile, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nonché la tutela della concorrenza; mentre i titoli di legittimazione regionale riguardano materie a legislazione ripartita quali la tutela della salute, per i profili inerenti la protezione dall'inquinamento elettromagnetico, l'ordinamento della comunicazione, per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi, il governo del territorio, per tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione degli impianti. In questo contesto, le censure denuncianti la natura pervasiva del Codice vengono vagliate dalla Consulta sottolineando come la legge intenda garantire specifiche finalità comunitarie: la libertà di comunicazione, la tutela della libertà di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza; l'accesso al mercato delle reti di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione, la semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso l'adozione di procedure

tempestive e non discriminatorie nei confronti delle imprese fornitrici dei servizi. In altri termini, costituendo ciascun impianto elemento parte integrante dell'unitaria rete nazionale, e non essendo immaginabile una parcellizzazione degli interventi in fase realizzativa, ne deriva la necessità di un intervento del legislatore nazionale che assicuri una disciplina unitaria della materia e in primo luogo la sussistenza sul territorio nazionale di una procedura di rilascio del titolo abilitativo unitaria, tempestiva, semplificata, non differenziabile su base regionale. In conclusione, è infondata la generalità delle questioni sollevate, o per la presenza di un titolo di competenza esclusiva statale, o perché, nelle materie a legislazione ripartita, le singole disposizioni si atteggiavano come espressive di principi generali, anche laddove questi principi sono configurati in termini stringenti per soddisfare l'esigenza di unitarietà della rete.

A titolo d'esempio, l'assimilazione ad ogni effetto delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria costituisce un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di pertinenza statale; il ricorso all'istituto della conferenza di servizi, e la regola della maggioranza nell'adozione dell'atto finale, costituiscono espressione di un principio fondamentale della legislazione, congegnato comunque in modo da fare salvi i meccanismi di garanzia dell'eventuale dissenso regionale come prefigurati dalla legge generale sul procedimento amministrativo; e lo stesso vale per il silenzio assenso che si viene a formare a fronte delle istanze di autorizzazione e delle denunce di attività che non siano espressamente respinte nel termine di novanta giorni.

Le disposizioni della legge regionale 29 novembre 2004, n. 68 che riguardano il *quorum* necessario per l'insediamento dell'organo di governo delle *Comunità montane* e la disciplina transitoria dell'Area lucchese si sottraggono (sentenza n. 456) alla censura governativa imperniata sulla violazione dei parametri costituzionali di cui agli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione. Le Comunità montane non sono infatti enti equiparabili ai comuni, cosicché non godono degli stessi livelli di autonomia statutaria costituzionalmente garantita a questi ultimi, né sono soggette alla potestà esclusiva statale in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti territoriali subregionali, individuati dalla Costituzione esclusivamente nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane.

La Corte accoglie poi con la sentenza n. 417 l'impugnativa regionale, avanzata su proposta del Consiglio delle autonomie locali, nei confronti dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), in forza del quale le regioni, le province e ai comuni erano tenute ad assicurare, quale concorso alla realizzazione degli *obiettivi di finanza pubblica* per il triennio 2004-2006, che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non fosse superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Nel dichiarare l'illegittimità della norma il giudice delle leggi ribadisce il principio per cui le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci della Regione e degli enti locali, anziché limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ledendo viceversa l'autonomia finanziaria e di spesa garantita alla Regione e agli enti locali dall'articolo 119 della Costituzione.

Con la sentenza n. 405 è stata giudicata illegittima la legge regionale 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali) laddove disciplinava i coordinamenti regionali degli ordini e dei collegi professionali. La normativa regionale prevedeva la costituzione obbligatoria dei coordinamenti, l'attribuzione agli stessi di funzioni sinora svolte dagli ordini o collegi, il loro finanziamento con il contributo degli iscritti a questi ultimi, nonché la loro partecipazione alla neo istituita Commissione per le professioni (organo consultivo regionale). In questo modo si è inciso sull'ordinamento e sull'organizzazione di soggetti pubblici quali gli ordini e i collegi ledendo la potestà esclusiva dello Stato in materia di *ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*, come sancita dall'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione. La violazione del riparto di competenze inficia non solo le norme espressamente censurate dallo Stato ma si estende alle restanti disposizioni per la loro inscindibile connessione con quelle impugate.

Con la sentenza n. 384 è giudicato inammissibile il ricorso della Regione nei confronti di talune disposizioni della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) per la genericità della deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla presentazione del ricorso. Le norme in questione sono quelle che mantengono in capo allo Stato le funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, quelle che conferiscono al

Governo la delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro dettando appositi criteri direttivi, nonché quelle che disciplinano la procedura di approvazione dei decreti delegati. Nella prospettazione regionale queste norme, afferenti ad una materia a legislazione ripartita quale la *tutela e la sicurezza del lavoro*, non si elevano al rango di principi fondamentali, principi fondamentali che comunque non potrebbero essere determinati usando lo strumento della delega.

Per finire, alcune delle questioni sollevate dalla Regione avverso due atti legislativi in materia di *energia* quali la legge 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico, e il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, sulla sicurezza e sviluppo del sistema elettrico nazionale, sono state ritenute fondate (sentenza n. 383) dalla Corte, che ha dichiarato illegittime quelle norme che eccedevano il potere di determinazione dei principi fondamentali in materie a legislazione concorrente e quelle altre che, nel disporre la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato di funzioni amministrative inerenti la materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, non accompagnavano tale chiamata con adeguate forme di raccordo e concertazione con i livelli di governo coinvolti, da raggiungere di volta in volta attraverso intese forti o con le singole regioni interessate o con un organo adeguatamente rappresentativo del sistema delle regioni e se del caso anche del sistema delle autonomie locali (di volta in volta la Conferenza Stato-Regioni o la Conferenza unificata).

Esemplificando, la disposizione che permette allo Stato e alla Regione l'assunzione di eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, quando esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, escludeva l'adozione di simili misure per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Questa esclusione è stata considerata illegittima perchè determinava una irragionevole compressione della potestà regionale sul governo del territorio, non consentendo l'apprezzamento dell'impatto che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono avere sul territorio medesimo. Allo stesso modo, la norma che riserva allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici era viziata nella parte in cui non prevedeva che simile individuazione avvenisse d'intesa con le singole regioni interessate; mentre quella che attribuisce allo Stato il potere di approvare gli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale anche con riferimento ai piani regionali di sviluppo del servizio elettrico

era parimenti viziata nella parte in cui non prevedeva l'intesa con la Conferenza unificata. Le questioni sollevate avverso le disposizioni del d.l. 239/2003 che conferiscono al Ministero delle attività produttive la competenza ad autorizzare l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW in deroga ai normali valori delle emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria, nonché in deroga ai limiti di temperatura degli scarichi termici, sono invece giudicate infondate, poiché i poteri di deroga temporanea non sono riconducibili ad una materia di legislazione concorrente quale l'energia ma alla materia della tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

### **3. CONTENZIOSO FRA LO STATO E LA REGIONE TOSCANA: SENTENZE DELL'ANNO 2006**

L'anno 2006 si apre con una sentenza (la n. 21) che torna sull'argomento delle intese che a vario titolo informano le relazioni fra lo Stato e le regioni nelle materie di comune interesse. Qui veniva in contestazione la reiterata proroga da parte del Ministro dell'ambiente, e a favore della stessa persona, dell'incarico di *Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano*, in un contesto segnato dalla difficoltà a nominare il Presidente dell'Ente parco attraverso il meccanismo dell'intesa fra il Ministro dell'ambiente e il Presidente della Regione interessata quale delineato dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

La sentenza avverte che la nomina in via unilaterale di un Commissario straordinario non è di per sé preclusa allo Stato, ma trova un proprio presupposto di legittimità nell'avvio e nella prosecuzione della procedura d'intesa per la nomina del Presidente, e dunque nello svolgimento, se necessario, *"di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione fra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo"*.

Questi principi risultano violati in occasione dell'emanazione degli atti oggetto del conflitto di attribuzione, non costituendo esplicitazione della prescritta procedura di intesa per la nomina del Presidente dell'Ente parco né la riproposizione dello stesso nominativo da parte dello Stato (in presenza di un rifiuto della controparte ad aderire a tale designazione), né la mancata risposta a designazioni alternative formulate dal Presidente della Regione.

Il tema dell'intesa ricorre anche in occasione dell'impugnativa regionale contro l'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), con cui si demanda ad un accordo, da sancirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, la ridefinizione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni al *divieto di fumo nei locali chiusi* nonché l'individuazione dei soggetti legittimati alla contestazione degli illeciti, alla ricezione dei rapporti e all'irrogazione delle sanzioni.

La tesi regionale, che la disciplina del procedimento sanzionatorio sia normazione di dettaglio e quindi preclusa allo Stato in una materia a legislazione concorrente quale la tutela della salute, e che l'utilizzo dello strumento concertativo sarebbe finalizzato all'espropriazione da parte dello Stato di una potestà legislativa ad esso non spettante, viene respinta dalla Corte, la quale identifica (sentenza n. 63) nel divieto di fumo un principio fondamentale richiedente uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale; il postulato è quello per il quale siffatte esigenze radicano la competenza statale non solo ad individuare le fattispecie di illecito amministrativo e le relative sanzioni, ma anche a regolare il procedimento finalizzato alla loro applicazione.

Detto altrimenti, la disciplina della vigilanza, in quanto strumentale rispetto all'effettività del divieto e accessoria alla competenza sanzionatoria statale, è necessariamente attratta, secondo il giudice costituzionale, nella sfera di competenza statale. La ridefinizione del procedimento è affidata in ogni caso ad un accordo che, pur se inidoneo alla modifica dell'ordine costituzionale delle competenze, può rappresentare una valida soluzione collaborativa di una questione che si inserisce nel più vasto ambito di una materia in cui si intrecciano competenze legislative e amministrative statali e regionali.

La violazione del discrimine fra normazione di principio e normazione di dettaglio nelle materie a legislazione concorrente ha prodotto l'accoglimento del ricorso della Regione avverso un'altra norma (articolo 46) della succitata l. 3/2003, in forza della quale i farmacisti aventi la gestione provvisoria di una *sede farmaceutica* erano legittimati a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non fosse stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

Il ricorso è accolto (sentenza n. 87) nonostante l'erroneità della prospettazione regionale, volta a ricondurre l'oggetto alla materia della

tutela del lavoro anziché, come più appropriato, alla materia della tutela della salute. Da un lato non erano rinvenibili quelle prestazioni essenziali che, in quanto concernenti i diritti civili e sociali, sono rimesse all'esclusiva determinazione statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione; dall'altro non poteva riconoscersi natura di principio ad una norma come quella in questione che, nel definire il beneficio, i requisiti per l'accesso al medesimo, i criteri per risolvere i potenziali conflitti con gli altri soggetti interessati e le regole per il relativo procedimento di riconoscimento, dettava una disciplina in sé compiuta e autoapplicativa, tale da non lasciare *"il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione"*.

Si è parimenti risolto in senso favorevole alla Regione (sentenza n. 89) il conflitto di attribuzione avente ad oggetto le note della Capitaneria di porto di Viareggio, e quelle del livello centrale come richiamate dalle prime, con cui lo Stato riassumeva a sé le competenze in materia di concessioni sul *demanio marittimo portuale* di Viareggio, ricompreso nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, identificativo delle aree portuali di preminente interesse nazionale escluse, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dal conferimento alla Regione delle funzioni inerenti la concessione di beni del demanio della navigazione interna e del demanio marittimo.

La Regione deduceva che gli atti impugnati fossero lesivi delle attribuzioni regionali delineate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, incidendo su materie di competenza legislativa concorrente o residuale (governo del territorio; porti e aeroporti civili, senza distinzioni di sorta fra aree portuali di rilevanza economica regionale, nazionale o internazionale; grandi reti di trasporto e di navigazione; turismo e industria alberghiera; lavori pubblici) e privando la Regione stessa della potestà di disciplinare in via legislativa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative attinenti la materia nonché di allocare le stesse in capo agli enti locali.

A questo riguardo, il suddetto decreto non può immobilizzare (*"cristallizzare"*) nel tempo l'appartenenza di aree portuali ubicate sul territorio al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni a causa del loro preminente interesse nazionale; il nuovo sistema delle competenze introdotto dalla riforma del titolo V, parte II, della Costituzione incardina in capo alle regioni e agli enti locali, nella materia

*de qua*, l'ordinaria titolarità delle potestà normative ed amministrative, impedendo "che possa attribuirsi attuale valenza" all'inserimento del porto di Viareggio nel decreto governativo.

Ciò non esclude che lo stesso Stato possa "in futuro" riconoscere a determinati porti, previo coinvolgimento della Regione interessata, carattere di rilevanza economica internazionale o nazionale o di preminente interesse nazionale avocando a sé la competenza legislativa e amministrativa su tali porti e sulle connesse aree portuali.

La questione della delimitazione degli ambiti di rispettiva competenza nelle materie a legislazione ripartita pervade tutta la sentenza n. 49, con la quale la Corte si pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di *sanatoria edilizia straordinaria*), avente ad oggetto la disciplina del condono edilizio straordinario del 2003 ed adottata ai sensi dell'articolo 32, commi 26 e 33, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione.

Le censure prospettate dall'Avvocatura dello Stato contestavano una indebita riduzione dell'ambito della sanatoria straordinaria da parte della legge regionale attraverso l'esclusione dal condono amministrativo di talune tipologie di abusi edilizi (*in primis* le opere realizzate in assenza di permesso di costruire), la riduzione dei limiti quantitativi delle volumetrie condonabili e l'introduzione, ai fini della condonabilità di taluni interventi, di ulteriori condizioni rispetto a quelle previste a livello nazionale (come il fatto che la sanatoria delle opere realizzate su aree sulle quali siano stati apposti, dopo l'entrata in vigore della legge regionale, vincoli di inedificabilità assoluta oppure vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici, relativi a parchi e aree protette, sia subordinata al parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo).

Si argomentava in sostanza che simili scostamenti rispetto alla disciplina statale del condono importassero vuoi il rischio di una riduzione significativa delle entrate erariali e di un conseguente squilibrio della complessiva finanza pubblica; vuoi un trattamento differenziato del condono a livello regionale suscettibile di incrinare l'unitarietà dell'ordinamento civile e penale; vuoi una violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione per quanto riguarda la competenza statale in tema di determinazione dei principi fondamentali nello specifico settore della disciplina del condono edilizio straordinario.

La Corte osserva come nella disciplina del condono amministrativo spetti allo Stato, in sede di definizione dei principi fondamentali

nell'ambito della materia governo del territorio, "la potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime condonabili", mentre per i restanti profili compete al legislatore regionale, nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione "un ruolo rilevante di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale"; a ciò si aggiunge l'irrilevanza di eventuali effetti indiretti che derivino al gettito di entrate erariali in conseguenza di misure assunte dal legislatore regionale nell'esercizio delle proprie prerogative normative e la non incoerenza rispetto al disegno costituzionale di legislazioni in sanatoria eventualmente diversificate da regione a regione.

La normativa regionale non si espone quindi a rilievi di legittimità dal momento che la stessa, lungi dal determinare l'indebito ampliamento degli interventi ammessi alla sanatoria amministrativa, si sostanzia in un ragionevole adattamento dei principi statali alla realtà regionale.

Con la sentenza n. 181 l'elaborazione giurisprudenziale della Corte tocca la questione dei principi fondamentali posti dallo Stato nelle materie a legislazione ripartita sotto un profilo diverso da quelli visti sinora; identificando una fattispecie di dequotazione di un principio fondamentale per effetto della innovazione della normativa che tale principio fissava. Il tutto ruota intorno all'articolo 2-*septies* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), norma che consente a tutti i dirigenti sanitari pubblici di decidere di anno in anno se optare per il rapporto esclusivo o meno con il servizio sanitario, con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo. La stessa norma stabilisce che l'eventuale opzione del dirigente a favore del regime di non esclusività non preclude al medesimo la direzione delle strutture organizzative.

La Corte rileva che la nuova disciplina non ha abrogato l'articolo 15-*quinquies*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, secondo cui gli *incarichi di direzione* implicano il rapporto di lavoro esclusivo.

Ne segue che il sistema si fonda sia sulla reversibilità della scelta in favore del rapporto esclusivo, opzione comunque necessaria per il conferimento dell'incarico; sia sulla circostanza che l'eventuale passaggio al rapporto non esclusivo non preclude la direzione della struttura, consentendo il mantenimento dell'incarico.

Questa soluzione, se ha comportato il superamento del principio fondamentale anteriormente vigente, imperniato sulla inscindibilità fra incarico direzionale e rapporto esclusivo, non è tuttavia espressiva di un principio di "*eguale natura*", presentando un carattere "*semplicemente dispositivo*". Ciò significa che le Regioni, nell'esercizio delle prerogative ad esse spettanti in merito alla determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi, possono autonomamente disciplinare le modalità di conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie.

Non ricorrendo alcun principio fondamentale, ne deriva la legittimità delle norme oggetto dei ricorsi, statale e regionale, riuniti per connessione oggettiva. Da un lato la legittimità dell'articolo 59 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), che privilegia in senso assoluto il regime del rapporto esclusivo e che lo Stato censurava sia per lesione delle proprie prerogative esclusive in tema di ordinamento civile, sia per contrasto con un principio fondamentale in tema di tutela della salute, sia per ingiustificata disparità di trattamento fra i dirigenti sanitari. Dall'altro, per gli stessi motivi, la legittimità dell'articolo 2-*septies* del decreto-legge succitato, impugnato dalla Regione per violazione della potestà residuale regionale in tema di organizzazione degli enti non statali e non nazionali e in subordine, atteso il carattere dettagliato della norma statale, per violazione della sfera riservata alla competenza regionale in una materia a legislazione concorrente quale la tutela della salute.

Non supera viceversa il vaglio di costituzionalità l'articolo 139 della stessa legge regionale, norma con cui si prevedeva che gli organi dell'Agenzia regionale di sanità restassero in carica fino all'entrata in vigore della legge di revisione dell'Agenzia. La norma violava il parametro di cui all'articolo 97 della Costituzione non essendo conforme ai principi in tema di *prorogatio* degli organi amministrativi desumibili dalla normativa statale, e segnatamente a quello che fissa in non più di 45 giorni il periodo di durata della proroga.

In altre due occasioni viene in rilievo la problematica dei *beni paesaggistici*.

Nella prima occasione la Corte (sentenza n. 182) aderisce alle argomentazioni statali concludendo per l'illegittimità costituzionale di vari punti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). In primo luogo, il legislatore regionale avrebbe dovuto riprodurre quella clausola del Codice dei beni culturali e paesaggistici

(decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) secondo cui il piano paesaggistico che non sia stato elaborato d'intesa fra lo Stato e la Regione non può determinare la modifica del regime giuridico dei beni paesaggistici col solo espletamento delle prescritte forme di pubblicità. In assenza di un espresso richiamo è stata in altri termini giudicata inammissibile un'interpretazione della normativa regionale *de qua* tale da consentire l'inserzione automatica all'interno della stessa di quelle disposizioni del Codice che regolano la fattispecie dell'intesa Stato-Regione. In secondo luogo la scelta della Regione, quella di attribuire allo statuto del piano di indirizzo territoriale la valenza di piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, è stata compiuta, ad avviso del giudice costituzionale, secondo "*la logica tradizionale della pianificazione urbanistica*", rimettendo al piano strutturale di ciascun Comune, ossia all'ordine inferiore della programmazione, il compito di dettare la disciplina concreta dei beni paesaggistici, e contraddicendo l'organizzazione delle competenze delineata dal Codice, che nell'ambito della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali impone alle regioni di assicurare un livello uniforme nella tutela di questi beni; di qui l'illegittimità della normativa regionale laddove stabiliva che fosse il piano strutturale del Comune ad indicare le aree in cui la realizzazione degli interventi non è soggetta all'autorizzazione paesaggistica, anziché il piano regionale paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici. A nulla dunque è valso eccepire da parte della Regione che attraverso il piano di indirizzo territoriale a valenza paesaggistica essa si riservava il compito di dare le direttive ai Comuni per l'individuazione delle aree da sottoporre a tutela, esprimendo al contempo un parere vincolante sulle scelte comunali.

Infine, è illegittima la disposizione che subordinava gli interventi nelle zone sismiche a semplice preavviso scritto alla struttura regionale competente, essendo rinvenibile nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia) il principio (fondamentale) che prescrive per tali interventi l'autorizzazione regionale esplicita.

Nella seconda occasione (sentenza n. 183) la Corte ritiene nuovamente infondate le questioni sollevate dalla Regione, tutte attinenti a quelle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevedono l'inapplicabilità delle sanzioni penali per talune opere eseguite su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa, ove sia accertata la compatibilità paesaggistica delle opere stesse;

e che ammettono l'estinzione dei reati legati a determinati lavori su beni paesaggistici compiuti entro e non oltre il 30 settembre 2004, qualora i lavori siano giudicati compatibili col contesto paesaggistico e i trasgressori abbiano pagato le sanzioni pecuniarie determinate dall'autorità amministrativa. In entrambi i casi è previsto il parere preventivo della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica degli interventi, vincolante solo ai fini della dichiarazione di inapplicabilità delle sanzioni penali.

La Regione muove, questo il giudizio della Consulta, da un errato presupposto interpretativo assumendo che l'accertamento di irrilevanza penale del fatto, o la sopravvenuta estinzione del reato, finiscano per precludere, pena incorrere in un vizio di eccesso di potere, l'applicabilità delle sanzioni ripristinatorie previste dalla normativa regionale in materia di governo del territorio. Così non è per due ordini di motivi: perché la materia *de qua* non è identificabile col titolo di competenza invocato dalla Regione, venendo viceversa in rilievo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale quale fissata dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (e non quella altrettanto esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, come dedotta dall'Avvocatura erariale); e perché l'irrilevanza penale dell'abuso non tocca gli aspetti urbanistici lasciando dunque integra la potestà regionale in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrative in materia edilizia.

Quanto al parere della Soprintendenza, vincolante solo per la fattispecie di cui alla prima norma censurata, gli effetti dell'accertamento di compatibilità sono circoscritti alla punibilità degli abusi, non investendo le sanzioni amministrative, né quelle edilizie, né quelle paesaggistiche. Inoltre, l'esigenza di una uniformità di metodi di valutazione sul territorio nazionale, insita nel trattamento penale degli abusi, giustifica, sempre in relazione al parere della Soprintendenza, questa "*chiamata in sussidiarietà dello Stato nelle funzioni amministrative*" ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Una analoga chiamata in sussidiarietà a favore dello Stato è quella disposta dalla *legge finanziaria 2004* (legge 24 dicembre 2003, n. 350) che di fatto mantiene in vita in via transitoria, in una materia oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni quale la pesca, il riparto delle competenze preesistente alla riforma del titolo V avocando alla pianificazione ministeriale sia l'individuazione degli interventi di spettanza statale che la ripartizione delle risorse nazionali fra detti interventi. Per quanto la complessità degli interventi giustifichi una loro gestione

unitaria, a fronte di questa avocazione statale della funzione di finanziamento della spesa sarebbe stato necessario per il principio di leale collaborazione un forte coinvolgimento delle regioni nella fase di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari tipi di impiego. Le norme censurate (articolo 4, commi 29 e 30 della legge finanziaria) sono state pertanto giudicate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 213) nella parte in cui non stabilivano che la ripartizione delle risorse fra i vari tipi di impiego e l'approvazione del Piano nazionale della pesca e acquicoltura per l'anno 2004 avvenissero d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

La giurisprudenza costituzionale sui presupposti e i limiti nell'avocazione a livello statale di funzioni amministrative e legislative nelle materie di pertinenza regionale appare viepiù consolidata. Ne è chiara prova la sentenza n. 214, con la quale la Corte si pronuncia sulla legittimità di varie norme del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo *sviluppo economico, sociale e territoriale*), che la Regione impugna deducendo la violazione delle proprie prerogative in materie a legislazione concorrente o residuale nonché l'insussistenza di esigenze unitarie giustificanti l'attrazione nell'orbita statale delle funzioni amministrative inerenti le predette materie. La regola enunciata è quella nota: l'esigenza di un esercizio unitario a livello nazionale di determinate funzioni amministrative abilita lo Stato a disciplinare la materia con legge, anche se quelle funzioni amministrative siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. *"In ogni caso i principi di sussidiarietà e adeguatezza, in virtù dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa dal livello regionale a quello statale, convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel titolo V e possono giustificare una deroga a siffatto riparto solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio di stretta costituzionalità e sia oggetto di un coinvolgimento della Regione interessata"*. Di qui l'illegittimità della legge statale sia laddove non prevedeva l'intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata per l'individuazione da parte del Governo degli interventi infrastrutturali strategici e urgenti, nell'ambito delle opere e dei lavori correlati alle concessioni autostradali già assentite (opere che interferiscono con materie di legislazione concorrente quali il governo del territorio e le grandi reti di trasporto) la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese;

sia laddove attraeva in capo al Comitato nazionale per il turismo una generale attività di coordinamento della complessiva politica di indirizzo di tutto il settore turistico, senza prevedere alcuna forma di intesa con le regioni in una materia di competenza legislativa residuale; e senza che la composizione del Comitato potesse sanare tale lacuna, atteso che la partecipazione dei membri espressione delle regioni non risultava preponderante rispetto a quella dei componenti di origine statale e che l'organismo in questione si caratterizzava per essere presieduto dal Ministro delle attività produttive.

Resistono al vaglio di costituzionalità le altre norme censurate: quelle riguardanti i poteri dei commissari straordinari preposti alla vigilanza sugli interventi, poiché, contrariamente a quanto supposto dalla Regione, in caso di interventi di competenza regionale i provvedimenti commissariali necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione delle opere e dei lavori sono comunicati al Presidente della Regione interessata, che può disporre la sospensione, anche provvedendo diversamente; nonché quelle riguardanti la trasformazione dell'Ente nazionale del turismo (ENIT) nell'Agenzia nazionale del turismo, giacché dall'esame dello schema di regolamento disciplinante l'attività dell'Agenzia emergeva che la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni era richiesta per la nomina di tutti gli organi dell'Ente e che sui 15 componenti del consiglio di amministrazione sette si qualificavano come espressioni delle regioni, quattro dello Stato e altri quattro di associazioni non riconducibili a quest'ultimo.

Non hanno superato il vaglio di costituzionalità talune norme della legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'*orientamento sessuale o dall'identità di genere*) che la Corte ha giudicato (sentenza n. 253) lesive della potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Secondo la Consulta le norme in questione interferivano con questa prerogativa statale andando ad incidere: sull'istituto della rappresentanza, laddove veniva ammessa la possibilità (a date condizioni) di delegare ad altra persona, liberamente scelta, il consenso a un trattamento sanitario; sugli atti di disposizione del proprio corpo, laddove si prevedeva che la richiesta di trattamento sanitario per la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere fosse formulata personalmente dall'interessato, maggiorenne e debitamente informato su scopo, conseguenze e rischi dell'intervento; sull'autonomia negoziale dei privati, laddove si stabiliva il divieto per gli operatori commerciali di rifiutare la

loro prestazione senza legittimo motivo e in particolare per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

Le questioni sollevate dal Governo avverso la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 20, modificativa della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di *educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*), e volte a denunciare il contrasto della legge con alcuni principi fondamentali dettati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sono state ritenute infondate (sentenza n. 406). Il disegno regionale è coerente con quello statale, sia perché la formazione esterna all'impresa rientra nella materia concorrente della formazione professionale ed è disciplinata con regolamento da emanare attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali; sia perché l'autorizzazione della Regione a svolgere l'attività di intermediazione ha effetto esclusivamente sul territorio della stessa; sia perché nulla vieta alla medesima Regione di istituire un proprio albo delle imprese autorizzate.

Viceversa, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale (sentenza n. 413) dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006) nella parte in cui determinava l'ammontare del *tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi* con decorrenza dal 1° gennaio 2006. Trattandosi di un tributo statale e non già proprio della Regione, l'esercizio della potestà legislativa regionale in ordine allo stesso tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale; limiti che sono stati violati dal momento che le leggi regionali con cui si fissa l'ammontare dell'imposta devono essere emanate, ai sensi della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549, entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, intendendosi altrimenti prorogata la misura vigente.

La legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), impugnata dal Governo per violazione della normativa comunitaria, della competenza esclusiva statale in tema di concorrenza, ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché per lesione della potestà statale concorrente in campo energetico, a sua volta è stata giudicata illegittima in più parti per contrasto con i principi fondamentali enunciati dalla legislazione nazionale, di prevalente derivazione comunitaria.

Il principio secondo cui l'attività di distribuzione dell'energia soggiace ad un regime concessorio uniforme su tutto il territorio nazionale risultava disatteso laddove si consentiva alle amministrazioni competenti, in caso di mancata soddisfazione delle esigenze degli utenti da parte delle imprese operanti sul mercato, vuoi di stipulare contratti di servizio con imprese scelte mediante procedure concorrenziali in conformità alle norme vigenti, vuoi di erogare direttamente il servizio mediante costituzione di apposito organismo.

Il principio che fa divieto di incidere sul regime delle concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere veniva violato permettendo alle amministrazioni competenti di richiedere l'integrazione o sostituzione dei disciplinari accedenti a tali concessioni con appositi contratti di servizio.

Il principio per cui alla data del 1° luglio 2007 ogni cliente finale è cliente idoneo, ossia libero di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta, era a sua volta disatteso laddove si consentiva di acquisire tale qualifica a valere dal 1° gennaio 2006.

Infine, con la sentenza n. 216 viene dichiarata l'inammissibilità di quattro ricorsi regionali riguardanti la legge delega 7 marzo 2008 n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura) e i conseguenti decreti legislativi in tema di modernizzazione dei settori *agricolo, della pesca e dell'acquacoltura*. Le deliberazioni di autorizzazione alla proposizione dei ricorsi sono state ritenute inficcate dal vizio di genericità, in quanto non sarebbero state specificamente individuate né le disposizioni illegittime, né le norme costituzionali violate. Nel merito, la Regione assumeva la violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione: contestando quel criterio direttivo della legge delega per cui la concertazione permanente fra lo Stato e le regioni funzionale alla partecipazione dello Stato ai Consigli dell'Unione europea si estende all'esame dei progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, che sono sottoposti ad un apposito procedimento di notifica al Ministero competente; lamentando che la gestione a livello nazionale di un apposito fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità leda l'autonomia finanziaria della Regione, giacché lo Stato non potrebbe continuare a disciplinare modalità di erogazione diretta dei finanziamenti per attività inerenti a materie di pertinenza regionale; più in generale deducendo che gli atti legislativi in questione abbiano per oggetto la disciplina di aspetti tutti afferenti a materie, quali l'agricoltura e la pesca, rientranti nella potestà residuale, e quindi esclusiva, della Regione stessa.

## TABELLA RIASSUNTIVA

### SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL CONTENZIOSO TRA STATO E REGIONE TOSCANA

2005

Nr. Sent.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Materia	Limiti violati	Esito
26*	Legittimità costituzionale in via principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Regione Toscana	Articoli 1 e 2 della legge Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42 <i>(Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)</i>	Reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni	Artt. 117, secondo comma, lettera g); in subordine 117, terzo e sesto comma, Cost.	Accoglimento parziale: 1) Illegittimità costituzionale dell'art. 2 2) Inammissibilità dell'altra questione sollevata

\*antecedente l'avvio della legislatura

<b>Nr. Sent.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Atto impugnato</b>	<b>Materia</b>	<b>Limiti violati</b>	<b>Esito</b>
50*	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana  <i>(ricorso riunito con quelli di: Regione Marche; Regione Emilia-Romagna; Regione Basilicata; Provincia autonoma di Trento)</i>	Presidente del Consiglio dei ministri	Articoli 1, commi 1 e 2, lettere <i>a), b), d), e), f), l), e o)</i> ; 2, comma 1, lettere <i>a), b), c), d), e), f), g), h), i)</i> ; 7 e 8, commi 1, 2, lettere <i>a), f)</i> e <i>g)</i> ; e 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 ( <i>Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro</i> ); Articoli 3, comma 2; 4; comma 1; 6 commi 6, 7 e 8; da 47 a 60 e da 70 a 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ( <i>Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30</i> )	Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro	Artt. 97, 117, terzo e quarto comma; e 118 Cost.;	Accoglimento parziale: 1) Illegittimità costituzionale dell'art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003* 2) Inammissibilità o infondatezza delle altre questioni sollevate  <i>*Su impugnativa di altri ricorrenti la Corte dichiara anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, , del decreto legislativo n. 276 del 2003</i>

*\*antecedente l'avvio della legislatura*

<b>Nr. Sent.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Atto impugnato</b>	<b>Materia</b>	<b>Limiti violati</b>	<b>Esito</b>
120*	Legittimità costituzionale in via principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Regione Toscana	Articoli 4, comma 2, e 28, comma 2, della legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)	Asili nido	Artt. 117, commi secondo, lettere <i>m)</i> e <i>n)</i> , e terzo, Cost.	Infondatezza di tutte le questioni sollevate
205	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana	Presidente del Consiglio dei ministri	Articolo 10, commi 1 e 2, lettere d), e), f), della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici)	Beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza, spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria, diritto d'autore	Artt. 76 e 117, terzo e quarto comma, Cost.	Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, lettera <i>d)</i>  Inammissibilità e infondatezza di tutte le altre questioni sollevate

*\*antecedente l'avvio della legislatura*

<b>Nr. Sent.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Atto impugnato</b>	<b>Materia</b>	<b>Limiti violati</b>	<b>Esito</b>
285	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana <i>(ricorso riunito con quello della Regione Emilia-Romagna)</i>	Presidente del Consiglio dei ministri	Articoli 1, commi 2 e 4, lettere a), c) e d); 3, commi 1, 2 e 3; 4; da 8 a 17; 19; 22, comma 1, lettere a), b), c) e d), 4 e 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 <i>(Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)</i>	Attività cinematografiche	Artt. 3; 76; 117, commi terzo, quarto, sesto, nono; 118; 119;	Illegittimità costituzionale parziale degli artt. 3, comma 2; 4, commi 3 e 5; 8, commi 3 e 4; 9, comma 3; 10, comma 4; 12, commi 4 e 5; 13, comma 9; 17, comma 4; 19, commi 2, 3 e 5; Illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 5; 22, comma 5  Inammissibilità e infondatezza di tutte le altre questioni sollevate
336	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana <i>(ricorso riunito con quello della Regione Marche)</i>	Presidente del Consiglio dei ministri	Articoli 86, 87, 88, 89, 93 e 95, nonché allegato n. 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 <i>(Codice delle comunicazioni elettroniche)</i>	Codice delle comunicazioni elettroniche	Artt. 117, 118 e 119 Cost.	Inammissibilità e infondatezza di tutte le questioni sollevate

<b>Nr. Sent.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Atto impugnato</b>	<b>Materia</b>	<b>Limiti violati</b>	<b>Esito</b>
339	Conflitto di attribuzione fra Enti	Regione Toscana	Presidente del Consiglio dei ministri	Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129/MM del 2 luglio 2003 ( <i>Nomina del Commissario per l'Autorità portuale di Livorno</i> )	Nomina del Commissario per l'Autorità portuale di Livorno	Artt. 5, 97, 117, 118, Cost.; principio di leale collaborazione	Illegittimità costituzionale dell'atto impugnato
378	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana <i>(ricorso riunito con quelli di: Regione Campania; Regione Friuli-Venezia Giulia)</i>	Presidente del Consiglio dei ministri	Articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 ( <i>Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione</i> )	Procedimento di nomina del Presidente dell'Autorità portuale	Artt. 5,77, 117, 118, Cost.; principio di leale collaborazione	*Sopravvenuta cessazione della materia del contendere  <i>*su iniziativa di altro ricorrente, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 136/2004 nella versione originaria, produttivo di effetti fino alla modifica apportata a tale articolo in sede di conversione.</i>

Nr. Sent.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Materia	Limiti violati	Esito
383	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana;  <i>(ricorso riunito con quello della Provincia autonoma di Trento)</i>	Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Articoli 1, commi 1 e 3; 1 <i>sexies</i>, commi 1, 2, e 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (<i>Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica</i>), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 390;</p> <p>Articolo 1, comma 2, lettera <i>c</i>); comma 4, lettere <i>c</i>) ed <i>f</i>); comma 7, lettere <i>g</i>), <i>h</i>) e <i>i</i>); comma 8, lettera <i>a</i>), punti 3 e 7; comma 8, lettera <i>b</i>), punto 3; comma 24, lettera <i>a</i>); commi 26, 33, 56, 57 e 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 121, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (<i>Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia</i>)</p>	Energia elettrica	Artt. 77, 117, 118 e 119 Cost; principio di leale collaborazione	<p>Accoglimento parziale:</p> <p>1) Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 1, commi 4, lettera <i>f</i>); 7, lettere <i>g</i>), <i>h</i>) ed <i>i</i>); 8, lettera <i>a</i>), punti 3 e 7 e lettera <i>b</i>), punto 3; 24, lettera <i>a</i>) della l. 239/2004;</p> <p>2) Inammissibilità, infondatezza o cessazione della materia del contendere in relazione alle altre questioni sollevate;</p> <p><i>Su iniziativa dell'altra ricorrente la Corte dichiara anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 ter, comma 2, del d.l. 239/2003;</i></p>

<b>Nr. Sent.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Atto impugnato</b>	<b>Materia</b>	<b>Limiti violati</b>	<b>Esito</b>
384	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana  <i>(ricorso riunito con quelli di: Regione Marche; Regione Emilia-Romagna; Regione Basilicata; Provincia autonoma di Trento)</i>	Presidente del Consiglio dei ministri	Articoli 1, comma 2, lettera <i>d</i> ), prima parte; 8, commi 1, 2, lettera <i>g</i> ) e 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 <i>(Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro)</i>	Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro	Artt. 117 e 118 Cost.	Inammissibilità del ricorso
405	Legittimità costituzionale in via principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Regione Toscana	Articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 <i>(Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali)</i>	Libere professioni intellettuali	Artt. 33 e 117, secondo comma, lettere <i>g</i> ) e <i>l</i> ), Cost.	1) Illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della l.r. 50/2004; 2) Illegittimità costituzionale consequenziale degli altri articoli della medesima legge regionale

<b>Nr. Sent.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Atto impugnato</b>	<b>Materia</b>	<b>Limiti violati</b>	<b>Esito</b>
417	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana <i>(ricorso riunito con quelli di: Regione Campania; Regione autonoma Valle d'Aosta; Regione Marche)</i>	Presidente del Consiglio dei ministri	Articoli 1, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 <i>(Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica)</i> , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191	Autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali	Artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost..	Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, del d.l. 168/2004
456	Legittimità costituzionale in via principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Regione Toscana	Articoli 1 e 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68 <i>"Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)"</i>	Comunità montane	Artt. 3, 97, 114 e 117 Cost.	Infondatezza delle questioni sollevate

**SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL CONTENZIOSO TRA STATO E REGIONE TOSCANA**

**2006**

<b>Nr. Sent.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Atto impugnato</b>	<b>Materia</b>	<b>Limiti violati</b>	<b>Esito</b>
21	Conflitto di attribuzione fra Enti	Regione Toscana	Presidente del Consiglio dei ministri  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio	Decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 novembre 2004 e dell'8 giugno 2005 <i>(proroga del Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano)</i>	Nomina Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano	Artt. 5, 117 e 118 Cost.; principio di leale collaborazione	Illegittimità costituzionale degli atti impugnati
49	Legittimità costituzionale in via principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Regione Toscana  <i>(ricorso riunito con quelli di: Regione Emilia-Romagna; Regione Marche; Regione Lombardia; Regione Veneto; Regione Umbria; Regione Campania)</i>	Articolo 2, commi 1, 2, 5 (limitatamente alla lettera c) e 6, della legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 <i>(Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria)</i>	Governo del territorio - condono edilizio straordinario	Artt. 3, 42, 81, 97, 117, secondo comma, lettere a), e), l), s), 117, terzo comma, 119, Cost.;	Infondatezza delle questioni sollevate

<b>Nr. Sent.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistent e</b>	<b>Atto impugnato</b>	<b>Materia</b>	<b>Limiti violati</b>	<b>Esito</b>
63	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana	Presidente del Consiglio dei ministri	Articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ( <i>Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione</i> )	Divieto di fumo nei locali chiusi	Art. 117, terzo e quarto comma, Cost.	Infondatezza delle questioni sollevate
87	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana (ricorso riunito con quelli di: Regione Abruzzo; Regione Veneto; Regione Emilia-Romagna)	Presidente del Consiglio dei ministri	Articolo 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 ( <i>Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione</i> )	Tutela della salute	Art. 117, terzo comma, Cost.	Illegittimità costituzionale dell'art. 46 della l. 3/2003
89	Conflitto di attribuzione fra Enti	Regione Toscana	Presidente del Consiglio dei ministri	Note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, del 12 e 26 febbraio 2003; Note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, del 31 gennaio e 4 febbraio 2003;	Demanio portuale	Artt. 5, 117 e 118, Cost.; Art. 105 del d.lgs. 112/1998	Illegittimità costituzionale degli atti impugnati

Nr. Sent.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Materia	Limiti violati	Esito
181	Legittimità costituzionale in via principale	<p>Regione Toscana (in relazione all'art. 2-<i>septies</i>, comma 1, del d.l. 81/2004)</p> <p>Presidente del Consiglio dei ministri (in relazione all'art. 1 della l.r. 56/2004 e agli artt. 59 e 139 della l.r. 40/2005)</p>	<p>Regione Toscana (in relazione all'art. 1 della l.r. 56/2004 e agli artt. 59 e 139 della l.r. 40/2005))</p> <p>Presidente del Consiglio dei ministri (in relazione all'art. 2-<i>septies</i>, comma 1, del d.l. 81/2004)</p>	<p>Art. 2-<i>septies</i>, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (<i>Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica</i>)</p> <p>Art. 1 della legge della Regione Toscana 22 ottobre 2004, n. 56, recante "<i>Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative</i>"</p> <p>Artt. 59 e 139 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (<i>Riordino del servizio sanitario regionale</i>)</p>	Sanità	<p>In relazione all'art. 2-<i>septies</i>, comma 1, del d.l. 81/2004: artt. 5, 117 e 118, Cost.; art. 2 del d.lgs. 281/1997; art. 11 della l.cost. 3/2001; principio di leale collaborazione</p> <p>In relazione all'art. 1 della l.r. 56/2004: art. 117 Cost.</p> <p>In relazione agli artt. 59 e 139 della l.r. 40/2005: artt. 3, 117, commi secondo, lettera /), e terzo, e 97, Cost.</p>	<p>In riferimento ai ricorsi dello Stato:</p> <p>a) Sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione dell'art. 1 della l.r. 56/2004;</p> <p>b) Infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 59 della l.r. 40/2005;</p> <p>c) Illegittimità costituzionale dell'art. 139 della l.r. 40/2005;</p> <p>In riferimento al ricorso della Regione: Infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 2-<i>septies</i> del d.l. 81/2004;</p>

<b>Nr. Sent.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Atto impugnato</b>	<b>Materia</b>	<b>Limiti violati</b>	<b>Esito</b>
182	Legittimità costituzionale in via principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Regione Toscana	Artt. 32, comma 3; 34, comma 3; 105, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 <i>(Norme per il governo del territorio)</i>	Pianificazione paesaggistica	Artt. 117, commi secondo, lettere l), m), s), e terzo, Cost.	Illegittimità costituzionale delle norme impugnate
183	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana	Presidente del Consiglio dei ministri	Articolo 1, commi 36, lettera c), e 37 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 <i>(Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione)</i>	Trattamento penale degli abusi in zona paesaggistica	Artt. 117 e 118 Cost.	Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate
213	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana;  <i>(ricorso riunito con quello della Regione Emilia-Romagna)</i>	Presidente del Consiglio dei ministri	Articolo 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 <i>(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2004)</i>	Pesca e acquacoltura	Artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.	Illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate per violazione del principio di leale collaborazione

<b>Nr. Sent.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Atto impugnato</b>	<b>Materia</b>	<b>Limiti violati</b>	<b>Esito</b>
214	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana <i>(ricorso riunito con quelli di: Regione Abruzzo; Regione Veneto; Regione Campania)</i>	Presidente del Consiglio dei ministri	Articoli 5, commi 5, 7 e 9; 10, comma 10; 12, commi da 1 a 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 <i>(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale)</i>	Attività produttive	Artt. 117 e 118 Cost.	Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 5, comma 5;  Illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1  Cessazione della materia del contendere, inammissibilità o infondatezza rispetto alle altre questioni sollevate

Nr. Sent.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Resistente	Atto impugnato	Materia	Limiti violati	Esito
216	Legittimità costituzionale in via principale	Regione Toscana  <i>(ricorsi riuniti con quello della Provincia autonoma di Trento</i>	Presidente del Consiglio dei ministri	<p>Artt. 1, commi 2, lettere <i>b), l), m), n), r), s), v), z), aa), bb), cc)</i> e <i>dd)</i>; e 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38 (<i>Disposizioni in materia di agricoltura</i>);</p> <p>Artt. 13, comma 4; 14, comma 6; 17, comma 1; 18, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "<i>Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura...</i>";</p> <p>Artt. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, comma 1, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (<i>Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura...</i>)</p> <p>Artt. 1, 2, 3, 4, 9 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (<i>Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima</i>)</p>	Agricoltura, pesca e acquacoltura	Artt. 76, 97, 117, 118 e 119 Cost.; art. 11 l.cost. 3/2001; principio di leale collaborazione	Inammissibilità delle questioni sollevate

<b>Nr. Sent.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Atto impugnato</b>	<b>Materia</b>	<b>Limiti violati</b>	<b>Esito</b>
248	Legittimità costituzionale in via principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Regione Toscana	Artt. 3; 11, comma 4; 13, comma 1; 26, comma 2; 27, commi 1 e 2; 28, commi 1, 3, 4 e 5; 29; 30, comma 1; 32; 33, commi 1 e 2; 38; 42 della legge della regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 <i>(Disposizioni in materia di energia)</i>	Settore energetico	Art. 117, commi primo, secondo, lettere <i>e)</i> , <i>l)</i> , ed <i>m)</i> , e terzo, Cost.	Illegittimità costituzionale parziale dell'art. 28, commi 1, 3, 4 e 5;  Illegittimità costituzionale degli artt. 29, 30, comma 1, e 32;  Inammissibilità e infondatezza delle altre questioni sollevate
253	Legittimità costituzionale in via principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Regione Toscana	Intera legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 <i>(Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)</i>	Orientamento sessuale e identità di genere	Artt. 2; 3; 5; 117, commi secondo, lettera <i>l)</i> , e terzo, Cost.	Illegittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5; 8; 16, commi 1, 2, 3 e 4;  Inammissibilità delle altre questioni sollevate

<b>Nr. Sent.</b>	<b>Tipo di giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Atto impugnato</b>	<b>Materia</b>	<b>Limiti violati</b>	<b>Esito</b>
406	Legittimità costituzionale in via principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Regione Toscana	Articoli 2, lettere <i>a)</i> e <i>d)</i> ; 3; 5, commi 1 e 2; 11, lettera <i>h)</i> , della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20 <i>(Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)</i>	Occupazione e mercato del lavoro	Art. 117, secondo comma, lettera <i>l)</i> , e terzo comma, Cost.	Infondatezza delle questioni sollevate
413	Legittimità costituzionale in via principale	Presidente del Consiglio dei ministri	Regione Toscana	Articolo 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 <i>(Legge finanziaria per l'anno 2006)</i>	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	Artt. 117, secondo comma, lettera <i>e)</i> , e 119, Cost.	Illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. 70/2005